

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N. Proposta 684 del 16/05/2016

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA E CON ISTANZA DI DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 60 CPA, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 DEL 3.03.2016 - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con atto notificato a mezzo plico raccomandato a/r n. 76716412998-0 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze n. 2 in data 26 aprile 2016 la Società Italiana Lampade Votive, S.I.L.V.E. SpA, ha proposto ricorso avanti il T.A.R. Piemonte per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ex art. 55 cpa e con istanza di decisione in forma semplificata ex art. 60 cpa della determinazione dirigenziale n. 257 del 3/03/2016 del Comune di Cuneo, pubblicata all'Albo Pretorio dall'11 al 28 marzo 2016, ed avente ad oggetto "Concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali – affidamento per l'anno 2016 alla società Lux Perpetua s.n.c. ditta Barberi e Colombari di Roma – CIG Z3607DD912" – nonché per la declaratoria della inefficacia, ex art. 121 del C.P.A. dell'atto di concessione (di data ed estremi incogniti) eventualmente stipulato tra Lux Perpetua s.n.c. Ditta Barberi e Colombari di Roma ed il Comune di Cuneo, nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito al ricorrente.

In estrema sintesi, alla ricorrente risulta che il Comune di Cuneo e la Società controinteressata ebbero a stipulare, nel lontano 1983, un contratto con il quale fu disposto l'affidamento della concessione della gestione del servizio di illuminazione elettrica di lampade votive sepolcrali nell'interno del Cimitero Urbano e dei cimiteri frazionali per la durata di anni 25 a decorrere dal 1° marzo 1983, prevedendo un aggio di compartecipazione a favore del Comune nella misura del 15% dell'importo complessivo dei canoni annui di abbonamento riscossi.

Con nota del 6 aprile 2016, la Società odierna ricorrente trasmetteva all'Amministrazione Comunale l'informativa ex art. 243-bis D. Lgs. n. 163/2006 con invito ad annullare in autotutela la determina di proroga del servizio.

In seguito veniva presentata, altresì, istanza di accesso agli atti onde acquisire, in vista dell'instaurando ricorso, tutta la documentazione necessaria alla proposizione del presente gravame.

Avverso la determinazione, gli atti presupposti, richiamati o meno, connessi e consequenziali, ricorre la S.I.L.VE. in quanto ritenuti lesivi dei propri diritti ed interessi per i seguenti motivi:

In via preliminare:

sulla legittimazione processuale della ricorrente, che chiede che il Comune di Cuneo affidi l'esecuzione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali attraverso una procedura selettiva ad evidenza pubblica, alla quale S.I.L.V.E. Spa possa partecipare in qualità di aspirante gestore, ravvisando nell'operato del citato Comune le seguenti violazioni:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione del D.LGS. n. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare degli artt. 1,3,30,125 n. 10 lett. c); violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 D.L. n. 179/2012; difetto di motivazione, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria; motivazione illogica; violazione dei principi generali di concorsualità, concorrenza, trasparenza e non discriminazione; violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della costituzione; sviamento;
- 2) Violazione e/o falsa applicazione del comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione dei principi comunitari in punto di requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, violazione del principio di concorrenza e di parità tra gli operatori

Alla luce delle predette considerazioni, la Giunta comunale, con deliberazione n. 115 del 12 maggio 2016, ha autorizzato il Sindaco a resistere nel ricorso avanti al TAR Piemonte promosso dalla Società Italiana Lampade Votive, S.I.L.V.E. SpA, per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ex art. 55 cpa e con istanza di decisione in forma semplificata ex art. 60 cpa della determinazione dirigenziale n. 257 del 3/03/2016 del Comune di Cuneo.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al Tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono il ricorso proposto dalla ricorrente e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento impugnato, alla luce delle vigenti disposizioni di cui al D. lgs 50/2016, si ritiene opportuno affidare l'incarico professionale di cui trattasi allo Studio di avvocati Gandino Paire, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 4, i cui associati sono iscritti all'albo degli avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale in ambito amministrativo di questo Comune, approvato con determinazione dirigenziale n. 371 del 25 marzo 2016;

preso atto che i professionisti del predetto Studio legale hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 4.377,36 oltre ad accessori di legge, all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;

sottolineato che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di entità contenuta;

richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

evidenziato ancora che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016:

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Bosio Stefania per il Servizio Affari legali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Servizio per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – "Assetto organizzativo"

DETERMINA

- 1. di affidare allo Studio legale Gandino Paire, con sede in Torino corso Duca degli Abruzzi n. 4 (C.F. e P.I. 11271800010), nella persona degli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, muniti di procura speciale, l'incarico di resistere nel ricorso avanti al TAR Piemonte promosso dalla Società Italiana Lampade Votive, S.I.L.V.E. SpA, Piemonte per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ex art. 55 cpa e con istanza di decisione in forma semplificata ex art. 60 cpa della determinazione dirigenziale n. 257 del 3/03/2016 del Comune di Cuneo;
- 2. di impegnare a titolo di onorari ed esposti la spesa, al momento presunta, di € 4.377,36 comprensiva di Iva nella misura di legge e C.P.A. alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche Legale» del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803, Codice SIOPE 1331] Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006;

- 3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Servizio Affari legali, nei limiti degli importi impegnati;
- 4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
- 5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è la sottoscritta dirigente del Servizio Affari legali;
- 6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 comma 8 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

Il dirigente Bosio dott.ssa Stefania



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 684 del 2016

N. 643 del 20-05-2016 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA E CON ISTANZA DI DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ART. 60 CPA, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 DEL 3.03.2016 - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 00330030, Impegno: 20160003017/0, Importo: 4.377,36

Cuneo, 20-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)